Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	Assointermediari - Roma
	7.00011101111041411 170114

Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
Capo II Art. 5 punto 3	Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale. Ultimo comma: " Il cliente che decide di aderire al servizio sottoscrive un'apposita dichiarazione di accettazione"	Richiedere la sottoscrizione di una apposita dichiarazione di accettazione per aderire al servizio di firma elettronica avanzata di fatto rende tale servizio subordinato ad una firma tradizionale vanificando la lodevole semplificazione alla base della modifica.
Capo II Art. 6 Punti 1 e 2	 Gli intermediari consentono ai clienti il pagamento dei premi assicurativi mediante carta di debito. Le imprese e gli intermediari favoriscono l'uso di strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi. 	L'introduzione di un obbligo dell'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici comporta un aggravamento dei costi per gli Intermediari Assicurativi che per il ramo RC Auto possono rappresentare fino al 50% del ricavo complessivo degli stessi. L'imposizione di questo adempimento comporta non solo i costi per commissioni ma anche i costi per abbonamento e connessione ed il noleggio degli apparati relativi. Se ne sconsiglia fortemente l'obbligo in quanto il Mercato potrà essere liberamente regolato dalla libera concorrenza fra gli operatori. In subordine si richiede che l'obbligo di dotarsi di questi strumenti sia applicabile solo agli Intermediari con fatturato annuo superiore ad Euro 1.000.000,00.
Capo III Art. 7 e 8	Consenso e Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico	Questi due articoli in via preliminare andrebbero aboliti in quanto regolamentano l'invio di comunicazioni che invece rientrano nella libera concorrenza offerta fra gli operatori i quali potranno scegliere di inviare le comunicazioni nei metodi che riterranno più opportuni fermo il rispetto delle norme di legge.

Il consenso di cui al comma 1 è reso con dichiarazione scritta recante indicazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e dell'indirizzo di posta elettronica al quale inviare la documentazione. Il cliente comunica all'impresa o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato.	In subordine all'abrogazione degli articoli 7 e 8 si richiede che la comunicazione avvenga esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata considerando sia la necessità per l'Assicurato di avere la certezza di ricevere la comunicazione e sia la necessità per l'Intermediario di dover dimostrare l'avvenuto invio. Come nota con la posta elettronica ordinaria non sarà possibile fornire prova dell'avvenuto invio e conseguentemente l'Intermediario rischia pesanti sanzioni.
La polizza deve riportare l'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente ai sensi del comma 3.	In conformità alla modifica di cui al punto precedente la parola "posta elettronica" andrà sostituita con "posta elettronica certificata".
Nel caso in cui l'accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione di cui all'articolo 7 abbia comportato l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto.	Poiché i costi per le comunicazioni cartacee sono in realtà sopportati dagli Intermediari Assicurativi lo sconto potrà essere indicato in polizza ovvero nella documentazione di offerta inviata dall'Intermediario. Pertanto si richiede la modifica della frase " indicato in polizza" con la frase " indicato in polizza ovvero nell'offerta dell'Interemediario Assicurativo".
Modifiche agli articoli 5, 6 49 e 51 All'articolo 5, comma 2, è inserita la lettera: "f) l'indirizzo di posta elettronica certificata". All'articolo 6, comma 1, lettera d), dopo il secondo alinea, è inserito il terzo alinea: "l'indirizzo di posta elettronica certificata".	Al fine di consentire una puntuale verifica dei dati storici conservati dal RUI sarebbe opportuno inserire la possibilità di consultazione dei dati storici relativamente ad uno specifico Intermediario sia perché l'Assicurato possa effettuare la verifica e sia per consentire agli Intermediari ed alle Imprese di Assicurazione la puntuale verifica dello status dei propri collaboratori di cui sono responsabili. Si suggerisce quindi l'inserimento al capo V articolo 13 del punto 3 come segue: All'articolo 5 Comma 2 è inserita la lettera "g) data di cancellazione, radiazione, sospensione, non operatività" All'articolo 6 Comma è inserita la lettera "f) data di cancellazione,
	recante indicazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e dell'indirizzo di posta elettronica al quale inviare la documentazione. Il cliente comunica all'impresa o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato. La polizza deve riportare l'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente ai sensi del comma 3. Nel caso in cui l'accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione di cui all'articolo 7 abbia comportato l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto. Modifiche agli articoli 5, 6 49 e 51 All'articolo 5, comma 2, è inserita la lettera: "f) l'indirizzo di posta elettronica certificata". All'articolo 6, comma 1, lettera d), dopo il secondo alinea, è inserito il terzo alinea: "l'indirizzo di posta elettronica

Capo V Art. 13 Punto 4 L'articolo 49, comma 2, lettera a), è così sostituito: "copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 71 da cui risultino i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto, di rinnovo, o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, la dichiarazione è consegnata nel solo caso in cui i dati in essa contenuti siano modificati".		Al fine di raggiungere una effettiva semplificazione il modello 7B andrebbe abrogato e sostituito da un documento affisso nei locali dell'Intermediario avente il medesimo contenuto. Infatti la semplificazione rappresentata dalla riduzione del numero dei modelli 7B dagli attuali uno per ogni contratto ai proposti uno per ogni cliente di fatto rende più complicata la gestione da parte dell'Intermediario il quale dovrà attivare un archivio parallelo dei clienti ai quali è stato regolarmente consegnato il modello 7B vanificando la semplificazione.
		Suggeriamo quindi la sostituzione dell'articolo con il seguente:
		"L'articolo 49, comma 2, lettera a) è così sostituito: "Gli intermediari affiggono nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all'allegato 7B da cui risultino i dati essenziali dell'Intermediario e della sua attività. Il documento è aggiornato ad ogni variazione dei dati in esso contenuti".
Capo VI Art. 14 Punto 1	All'articolo 2, comma 1, dopo la "lettera i)" è inserita la seguente lettera: "i-bis) "polizza": documento probatorio del contratto di assicurazione;".	L'utilizzo della parola polizza risulta in contrasto con il disposto dell'articolo 1888 del Codice Civile il quale parla di contratto di assicurazione e definisce la polizza come uno dei vari mezzi di prova del contratto stesso. Si richiede di sostituire la parola "polizza" con "contratto di assicurazione".

Capo VII Art. 15 Punto 2	L'articolo 30, comma 3, è così sostituito: "Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali: a) Scheda sintetica; b) Nota informativa, comprensiva del glossario; c) Condizioni di assicurazione; d) Modulo di proposta, ove previsto".	L'inserimento di una scheda sintetica deve necessariamente prevedere l'abolizione della nota informativa in caso contrario le attuali lamentele dei consumatori circa l'eccessiva quantità di informazioni non potrebbe che risultarne accresciuta. Inoltre la scheda sintetica non può essere consegnata prima della stipula del contratto e contemporaneamente riportare informazioni che riguardino esclusivamente le garanzie effettivamente offerte al cliente. Infatti proprio consultando la scheda sintetica il cliente potrà decidere di acquistare un contratto di assicurazione con le caratteristiche desiderate e che derivano dalla completa informativa fornita. Inoltre duplicare nella scheda sintetica il contenuto del contratto di assicurazione di fatto si pone in contrasto con il disposto dell'articolo 1888 del Codice Civile. Si richeide pertanto l'adozione di scheda sintetica con informazioni che non riguardino esclusivamente le garanzie effettivamente offerte al cliente e la contestuale abolizione dell'obbligo della nota informativa.
Allegato 10	SCHEMA DI SCHEDA SINTETICA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI	All'effettiva garanzia per il contraente o l'assicurato si ritiene utile aggiungere obbligatoriamente sulla scheda sintetica, ovvero sulla nota informativa qualora la scheda sintetica non venga adottata, nella prima riga dopo il titolo la seguente dicitura: "Per la stipula e/o la gestione e/o esecuzione del contratto di assicurazione si raccomanda al contraente di valutare di farsi assistere da un Intermediario Assicurativo abilitato il cui elenco è consultabile sul sito dell'IVASS www.ivass.it"